ISTRUZIONE
PER LA CONTABILITÀ
DELLA TRUPPA
IN CAMPAGNA
N. - 12

MINISTERO DELLA GUERRA

Torino 1° maggio 1860

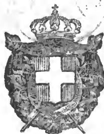
ISTRUZIONE

PER LA TENUTA ED ASSESTAMENTO TRIMESTRALE

DELLA

CONTABILITÀ DELLA TRUPPA IN CAMPAGNA

MOBILIZZATA O COMUNQUE DISGIUNTA DAL DEPOSITO, CHE SIA AMMINISTRATA SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO 1° APRILE 1859.



NAPOLI
Tipografia Militare
1860.

7.°

INDICE

CAPO PRIMO.

Contabilità di Campagna.

CAPO SECONDO.

Contabilità di Reggimento.

CAPO TERZO.

Disposizioni Varie.

ISTRUZIONE

Per la tenuta ed assestamento trimestrale della contabilità della truppa in campagna, mobilizzata, o comunque disgiunta dal Deposito, che sia amministrata secondo le norme stabilite dal Regolamento 1° aprile 1859.

CAPO PRIMO.

Contabilità di Compagnia.

Art. 1.

Tenuta ed assestamento trimestrale.

§ 1° La contabilità di compagnia della truppa in campagna o mobilizzata è stabilita in base ai documenti che dalla truppa medesima devono essere trasmessi al Consiglio d'amministrazione presso il deposito.

Le norme con cui la contabilità deve essere tenuta ed assestata trimestralmente sono quelle stesse prescritte pei tempi ordinarii di pace, fatto però caso delle avvertenze e prescrizioni in appresso epilogate.

§ 2° Gli uffiziali che, giusta l'art. 41 del regolamento 1° aprile 1859, sono *incaricati* presso i depositi della tenuta e sistemazione della contabilità delle compagnie, sono fatti mallevadori, coerentemente a quanto già venne accennato nel § 129 del precitato regolamento, di tutto quanto si riferisca all'esattezza e buona tenuta dei registri ed alla regolare sistemazione della contabilità.

§ 3° La contabilità dello stato maggiore attivo sarà tenuta e sistemata dallo stato maggiore del deposito.

Verificazione dei documenti provenienti dalle compagnie attive.

§ 4° L'esame dei documenti provenienti dalle compagnie attive, il completamento ed il regolare loro corso, deve essere, per gli *uffiziali incaricati*, oggetto di speciale sollecitudine.

Epperò al ricevere dal relatore del Consiglio i documenti che devono servire di base ai lavori loro affidati, avvertiranno di riconoscere ed accertarsi:

a) Che non manchi alcun documento;

b) Che i documenti siano compilati in modo completo, e colle prescritte regole, e non contengano errori che ne alterino i risultati;

c) Che siano state spedite tutte le carte relative agli *aggregati* presso altra compagnia, o Corpo, o comunque disgiunti dalla propria compagnia;

d) Che i fogli di paga e di prestito vadano concordi colle variazioni segnate sui rapporti giornalieri.

§ 5° Nella disamina dei quadri del giornale mensuale di contabilità delle compagnie in campagna, Modello N° 7 annesso al regolamento 1° aprile 1859, gli uffiziali incaricati dovranno assicurarsi che vi si contengano le annotazioni risultanti dalle variazioni, dai biglietti d'uscita dallo spedale, dalle fedi di decesso, dai fogli di via, ec., e per gli addebitamenti a farsi nei conti individuali per somministranze, smarrimento o deperimento d'oggetti che si trovassero annotati sulle fedi e viglietti anzidetti. E qualora emergano discrepanze tra il giornale ed i relativi documenti, l'assestamento della contabilità si dovrà effettuare in base ai documenti stessi.

§ 6° Di tutte le lacune, omissioni, irregolarità e differenze rinvenute, prenderanno essi nota per comprenderle in apposito specchio, conforme all'unito modello, il quale dovrà essere consegnato alla fine d'ogni mese, o volta per volta, secondo che sia per consigliare l'entità delle mende rilevate, al Consiglio d'amministrazione per la spedizione a farsene alle compagnie attive.

§ 7° Essi non dovranno in massima procedere all'assestamento e chiusa dei conti trimestrali, se non quando abbiano raccolti ed ordinati tutti gli elementi necessarii, facendo conoscere al relatore del Consiglio le carte o le indicazioni mancanti per gli opportuni incumbenti.

Ma quando dopo le fatte sollecitazioni taluno dei richiesti documenti od indicazioni soffrisse tuttavia tale ritardo da dover procrastinare oltre il tempo utile la chiusa della contabilità, dovranno in tal caso procedervi senz'altro, e tener poi conto di tali documenti e nozioni nella gestione del trimestre successivo.

§ 8° Tostochè gli *uffiziali incaricati* abbiano eseguito quanto viene in questo articolo accennato, il relatore provvederà onde i rapporti giornalieri ed i giornali di contabilità siano comunicati all'aiutante maggiore, il quale dovrà trascrivere sui registri del proprio ufficio le variazioni e le punizioni, e vidimare i relativi quadri del giornale, dichiarando di averne desunto le occorrenti registrazioni, e poscia consegnerà i giornali agli *uffiziali incaricati* ed i rapporti all'Amministrazione.

Art. 3.

Giornale di contabilità di compagnia.

§ 9° I quadri del giornale di contabilità di compagnia prescritto dall'art. 263 del regolamento 21 luglio 1840, di cui debbono valersi gli *uffiziali incaricati* per la tenuta della contabilità delle compagnie in campagna, sono i seguenti:

Quadro *C*, quadro N° 1 (parte 1.ª e 2.ª) e quadri N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sia per le registrazioni varie concernenti gl'individui disgiunti dalla propria compagnia, sia per la trascrizione dei totali profferti dai relativi quadri del giornale mensuale N° 7 del regolamento 1° aprile 1859, onde alla fine del trimestre avere i totali generali del percepito dalla compagnia in contanti ed in natura, dei versamenti e dei movimenti d'entrata e di uscita al deconto, ecc. ecc.

Art. 4.

Libro-mastro.

§ 10. I libri-mastri devono essere tenuti costantemente alla giornata dagli *uffiziali incaricati*, sia per riguardo alla inscrizione delle variazioni, sia per quanto si riferisca ai conti individuali. Epperò gli accreditamenti ed addebitamenti varii vogliono essere trascritti mano a mano che vengono comunicati dal relatore del Consiglio i relativi documenti pervenuti dalle compagnie attive.

§ 11. Alla scadenza di ciascun trimestre gli *uffiziali incaricati* devono assestare, chiudere e firmare sul libro-mastro il conto di massa di tutti gli uomini della compagnia; fatta, ben inteso, eccezione dei conti di coloro che abbiano cessato di farne parte nel corso del trimestre, i quali devono invece essere assestati e sottoscritti volta per volta contemporaneamente alla radiazione dello individuo dai ruoli.

§ 12. Per mettere in grado le compagnie attive di assestare trimestralmente i conti degli individui sui libretti in modo che coincidano col libro-mastro, gli *uffiziali incaricati* spediranno ai comandanti di quelle in ogni trimestre un estratto del foglio di deconto, accompagnato da una dimostrazione circostanziata delle somme non risultanti dal Giornale mensuale di contabilità, e comprese nel foglio di deconto, come quelle, ad esempio, che si conteggiano nelle colonne 7, 8, 21 e 22 di detto foglio.

§ 13. Qualora nel confronto di tali estratti coi libretti di deconto venissero dai comandanti delle compagnie attive rilevate delle differenze che non potessero essere da essi loro dilucidate, verrà in tal caso eseguito quanto trovasi prescritto dai §§ 45 e 46 del regolamento 1° aprile 1859.

ART. 5.

Fogli nominativi delle competenze e di deconto — Situazioni modello N° 72. Stati comparativi.

§ 14. Questi documenti debbono essere compilati colle consuete norme e secondo le speciali avvertenze che ne regolano la formazione, avendo però presente che sui fogli nominativi delle competenze non si devono comprendere le distribuzioni straordinarie, le quali, regolandosi sulla forza dei presenti all'atto in cui sono ordinate, sono giustificate dai buoni, e rimangono perciò estranee alle ordinarie gestioni contabili dei Corpi.

CAPO SECONDO.

Contabilità di Reggimento.

ART. 6.

Verificazione dei documenti e trascrizione dei rendiconti della truppa attiva.

§ 15. Nel mandare ad effetto il disposto dai §§ 125 e 126 del regolamento 1° aprile 1859, i Consigli d'amministrazione devono avvertire:

a) Che degli errori, irregolarità ed omissioni si dovrà di mano in mano e con tutta sollecitudine far constare per apposito atto deliberativo, nel quale sia pure indicato le rettifiche da farsi, il modo di eseguirle, il mezzo di ovviare in avvenire i rilevati difetti, e segnatamente a carico di chi debbano cadere le spese non ammesse, e gl'introiti trovati mancanti, trasmettendo copia autentica di tale deliberazione a chi avrà inviato i documenti;

b) E che nell'eseguire la trascrizione dei rendiconti dovrannosi eliminare gli articoli di spesa che nelle deliberazioni accennate nel precedente alinea sono dichiarate inammessibili; e che, siccome nelle stesse deliberazioni devono trovarsi notate le discrepanze emergenti tra i rendiconti ed i relativi documenti, l'iscrizione dovrà perciò effettuarsi in base ai documenti stessi.

§ 16. I fogli di paga e di prestito degli individui aggregati di altri Corpi, qualora contengano individui di più Corpi, saranno ritenuti appo il Consiglio d'amministrazione, il quale dovrà spedirne un estratto per la parte che interessi cadaun Corpo, onde avere il rimborso delle relative somme. Tale estratto verrà certificato dal relatore del Consiglio nel seguente tenore: *per estratto dal foglio originale contenente individui di più Corpi.*

Nella stessa guisa dovranno operare i Consigli d'amministrazione incaricati della liquidazione dei conti dei militari addetti ai quartieri generali (art. 42 del regolamento 1° aprile 1859) relativamente ai buoni per razioni di viveri pagate in contanti in seguito ad autorizzazione dell'Intendenza generale d'armata, nei quali pur trovinsi compresi individui di Corpi diversi.

§ 17. Le osservazioni che i Consigli d'amministrazione dei Corpi cui appartengono gl'individui aggregati avessero a fare nei fogli od estratti anzidetti saranno dirette al Consiglio d'amministrazione che chiedeva il rimborso, il quale dovrà sollecitamente trasmetterle al Corpo in campagna che ne pagava l'importo, e partecipare poi gli schiarimenti avuti al Consiglio che li chiedeva. Ma intanto il rimborso si farà per la somma profferta dai relativi documenti, e quindi le competenze, nonchè la ritenuta per tassa, saranno calcolate al giusto valore, e le differenze costituiranno crediti o debiti da liquidarsi, quando ciò sia possibile, per via di rettifiche nei fogli successivi, oppure nel modo indicato dal § 114 dell'istruzione 28 dicembre 1854; disponendo, in quanto alle differenze relative alla paga degli uffiziali, onde loro siano pagate le somme percepite in meno e ritenute quelle percepite in più.

Art. 7.

Foglio generale delle competenze.

§ 18. Sebbene le competenze di cui godano le compagnie attive possano essere diverse da quelle delle compagnie di deposito, si continuerà nullameno a formare un solo foglio generale che comprenda sia le compagnie attive che quelle di deposito.

§ 19. Nella parte seconda del detto foglio generale saranno dichiarate tutte indistintamente le prestazioni in natura prelevate dal Corpo, dai distaccamenti ed individui isolati che siano a conoscenza del Consiglio d'amministrazione, delineando, ove d'uopo, apposito stato a penna che sarà unito alla parte seconda.

§ 20. Per le truppe che ricevano le competenze in natura dai magazzini del Governo, non sarà fatta buonificazione alcuna in contanti sulla parte terza per competenze che risultassero prelevate in meno.

§ 21. Però per la parte di truppa che continuerà sul piede ordinario di pace, saranno ammesse le buonificazioni in contanti nella parte terza per le razioni di foraggio, di pane, di legna, ecc., che per mezzo d'apposite dimostrazioni da unirsi al foglio generale risulteranno prelevate in meno.

§ 22. Verranno parimenti ammesse le buonificazioni sulla stessa parte terza del foglio generale delle competenze dell'ammontare delle razioni viveri corrisposte in contanti ai militari addetti ai quartieri generali ed a quegli altri cui l'Intendenza generale d'armata abbia concesso tale facoltà, ponendovi all'appoggio, ove siane il caso, l'estratto dei buoni, di cui è cenno al 2° alinea del § 16.

Art. 8.

Chiusa del giornale generale categorico di cassa.

§ 23. Il giornale generale categorico di cassa vorrà essere chiuso colle norme additate all'art. 40 della istruzione 28 dicembre 1854; se non che l'applicazione degli acconti-paghe dovrà essere fatta distintamente come segue:

Applicazione degli acconti-paghe riscossi dal Consiglio d'amministrazione.

Primo acconto di........introitato al N°
Secondo acconto di.......introitato al N°

Applicazione degli acconti-paghe riscossi dalla truppa disgiunta dal deposito.

Primo acconto di........introitato al N°
Secondo acconto di......introitato al N°.
Terzo acconto di........

Art. 9.

Bilancio generale categorico.

Quadro generale di deconto — e registri numero 8 e 9.

§ 24. Il bilancio generale categorico, il quadro generale di deconto ed i registri modello num. 8 e 9 del regolamento 21 luglio 1840 continueranno ad essere compilati e tenuti colle norme ordinarie, avvertendo però quanto agli oradetti registri:

a) Che gli arredi, le armi, gli oggetti di bufetteria e di bardatura, ecc., restituiti all'Intendenza generale d'armata o lasciati negli spedali saranno dedotti dal caricamento delle compagnie, togliendoli dalle situazioni modello numero 72 del precitato regolamento, e ad un tempo diffalcati dal caricamento verso il Governo sul registro modello num. 8, sì veramente che tali deduzioni siano giustificate dalle ricevute di chi ritirava gli oggetti;

b) E che gli oggetti d'attendamento, d'ambulanza, da trasporto, da cucina, ecc., descritti nello specchio *B*, che fa seguito alla Nota 4 marzo 1860 (*inserta a pag. 202 del Giornale militare*), non debbono figurare sul predetto registro modello numero 8, ma soltanto sul registro modello numero 3 *bis* del regolamento 1° aprile 1859.

CAPO TERZO.

Disposizioni varie.

Art. 10.

Passaggi di Corpo o Compagnie presso i Battaglioni attivi.

§ 25. Ogni qual volta dalle variazioni risulti qualche passaggio d'individui ad altra compagnia o ad altro Corpo, l'uffiziale incaricato della contabilità della compagnia perdente dovrà tosto far pervenire a quello che ha simile incarico per la compagnia ricevente la tabella di passaggio, e curare ad un tempo la trasmissione dell'estratto del libro-mastro per l'ultimo conto al comandante dell'ora detta compagnia per la trascrizione a farsene sul libretto, giusta le norme additate al § 48 del regolamento 1° aprile 1859.

Art. 11.

Passaggi dai Depositi alle Compagnie attive, e viceversa.

§ 26. Gli uomini che dai depositi vengono mandati ai battaglioni attivi s'intenderanno passati effettivi ad una delle compagnie attive dal dì della partenza.

E siccome alla loro partenza non si può conoscere a quale delle compagnie verranno ascritti, la variazione vorrà quindi essere fatta nel seguente tenore :

Partito per i battaglioni attivi e passato alla
pagato per

e tosto conosciuta la compagnia cui furono destinati, la si annoterà e si eseguirà la trasmissione della tabella di passaggio all'uffiziale incaricato della contabilità della compagnia cui venne l'individuo destinato.

§ 27. Coloro che dai battaglioni attivi siano mandati ai depositi saranno dal dì della partenza considerati come effettivi ad una delle compagnie del deposito, e gli *uffiziali incaricati* faranno la seguente variazione :

Partito pel deposito li *pagato pel*
giunto li *ed assegnato alla* *Compagnia di deposito,*

quindi assesteranno sul libro-mastro il conto individuale e rimetteranno alla compagnia ricevente la tabella di passaggio.

Nei conti di quest' ultima compagnia si dirà :

Avuto dalla *compagnia il* *soddisfatto di*

designandosi poscia eziandio le variazioni che l'individuo avesse subìte e le somministranze da lui ricevute dal dì della partenza.

ART. 12.

Spese di cancelleria degli uffiziali incaricati — Gratificazioni e soprassoldi.

§ 28. Gli oggetti di cancelleria occorrenti agli *uffiziali incaricati* per la tenuta ed assestamento della contabilità delle compagnie in campagna saranno provveduti dall' ufficio d' amministrazione del rispettivo deposito.

§ 29. I Consigli d'amministrazione sono autorizzati ad accordare a carico della massa d' economia ai sott' uffiziali che coadiuvano gli *uffiziali incaricati* nella tenuta ed assestamento della contabilità delle compagnie in campagna una gratificazione (che potrà anche essere regolata e corrisposta a mese) in proporzione del lavoro da ciascuno di essi disimpegnato , e secondo il modo più o meno commendevole con cui vi avranno atteso.

§ 30. Agli *uffiziali incaricati* sarà corrisposto il soprassoldo che dalle rispettive tabelle annesse al R. Decreto 15 marzo 1860 è stabilito per gli uffiziali di massa e di matricola.

ART. 13.

Partecipazione dagli ufficii d' Intendenza militare ai Depositi degli stati delle variazioni.

§ 31. Qualora nella comunicazione degli stati delle variazioni , cui accenna il 2° alinea del § 122 del regolamento 1° aprile 1859, siansi rilevate differenze, gli *uffiziali incaricati* dovranno in tal caso parteciparle agli ufficii di Intendenza militare , e quando tali differenze non possano essere appurate nemmeno col concorso dei detti ufficii , gli *uffiziali incaricati* le consegneranno nello specchio prescritto dal § 6°, facendo poi conoscere agli ufficii ora detti gli schiarimenti avuti, mediante un estratto di detto specchio , debitamente autenticato.

Torino, addì 1° maggio 1860.

Il Ministro della Guerra
M. FANTI.



Modello
prescritto dal § 6° dell' Istruz.
1° maggio 1860

(Da stamparsi)

° REGGIMENTO

Compagnia

Mese di *18*

Specchio *delle osservazioni cui diede luogo la verificazione fatta dall'* Uffiziale incaricato *dei documenti ricevuti dalla suddetta Compagnia, che si trasmette al Comandante della medesima per gli opportuni schiarimenti.*

IRREGOLARITA' RINVENUTE IN CIASCUN DOCUMENTO
L' *Uffiziale incaricato*

SCHIARIMENTI DATI DAL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA	PROVVEDIMENTI FATTI DAL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE
Il Comandante della Compagnia	**Il Relatore del Consiglio**





